



# COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

Albo P. 473  
del 03.08.2020  
al 13.08.2020

ORDINANZA n 51 del 01 agosto 2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CONSENTIRE IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI - PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 23 DEL 30.04.2020.

## IL SINDACO

**Premesso che** con contratto Rep. n. 15 del 18.12.2014 il servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, e servizi accessori è stato affidato, previa gara di appalto, alla ditta TAC ECOLOGICA S.R.L., con sede legale in Strada Provinciale per Pastena 6 - 03020 Falvaterra(FR) - P.IVA 01792130609;

**Che** con Decreto di sequestro preventivo n. 510501/2016 R.G.N.R. e n. 12421/17 R.G.G.I.P., emesso dal Tribunale di Roma, la società TAC Ecologica s.r.l. è stata posta in Amministrazione Giudiziaria;

**Che** in data 10.10.2019, con nota prot. n. 7507 a firma del Sindaco, il Comune di Posta diffidava la ditta TAC Ecologica s.r.l., e contestualmente l'Amministratore Giudiziario nominato, alla ripresa del servizio entro e non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della stessa, informando per opportuna conoscenza la Prefettura di Rieti in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione del servizio, anche nei giorni successivi, potesse determinare l'insorgere di un'emergenza igienico-sanitaria;

**Dato atto** che in data 26.10.2019 la ditta TAC Ecologica s.r.l., con comunicazione assunta al protocollo comunale al num. 7772, ha manifestato l'impossibilità di proseguire il servizio per ragioni economiche, e che pertanto il contratto Rep. n. 15, stipulato in data 18.12.2014, può intendersi sciolto ed inefficace;

**Considerato** pertanto che, dalla stessa data 26.10.2019, non è stato più espletato il servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

**Vista** l'ordinanza n. 66 del 04.11.2019 ad oggetto "ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti";

**Vista** l'ordinanza n. 67 del 05.11.2019 ad oggetto "ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti - integrazioni e parziali sostituzioni all'ordinanza n. 66 del 4 novembre 2019";

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 30.04.2020 con la quale è stato prorogato il termine di vigenza del dispositivo di cui alle ordinanze n. 66 del 04.11.2019 e 67 del 05.11.2019;

**Richiamate** nella presente le motivazioni tutte a base dell'individuazione della ditta S.A.PRO.DI.R. srl con sede legale in Rieti, in via Salaria n. 3 P.IVA 0107500057, per lo svolgimento sostitutivo del servizio di igiene urbana, raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del TUEL, che stabilisce che "... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana...";



# COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

**Dato atto** che la presente ordinanza viene assunta anche in deroga alle norme in materia di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e in particolare in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e quindi tra l'altro in deroga all'art. 34, comma 20 del d.l. n. 179/2012 conv. in legge n. 221/2012, al d.lgs. n. 50/2016 e all'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 conv. in legge 148/2011;

**Visto** l'art. 191, del d. lgs n. 152/2006, nel quale si dispone che, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni eccezionali ed urgente necessità di salute pubblica e dell'ambiente e non si possa provvedere altrimenti, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti;

## ORDINA

Di prorogare di ulteriori 3 mesi, fino al 5 novembre 2020, quanto disposto con l'ordinanza n. 23 del 30.04.2020 per il ricorso in via temporanea ed urgente del servizio di igiene urbana, confermando l'affidamento alla ditta **S.A.PRO.D.I.R. srl**, con sede legale in Rieti, in via Salaria n. 3 P.IVA 0107500057, secondo il Piano Programma Organizzativo allegato alla nota prot. n. 7928 del 04.11.2019;

## DISPONE

Di procedere con la massima urgenza e tempestività alla notifica, tramite pec, del presente provvedimento alla ditta **S.A.PRO.D.I.R. srl** con sede legale in Rieti, in via Salaria n. 3 P.IVA 0107500057;

Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Posta e portata a conoscenza della cittadinanza;

Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Posta tutti i successivi atti e adempimenti connessi alla presente Ordinanza Sindacale;

Di trasmettere la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della salute, al Ministro delle Attività produttive, al Presidente della Regione Lazio, alla Prefettura di Rieti, al Comando Corpo Carabinieri di Borbona, al Corpo di Polizia Municipale di Posta;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

## AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li 01 agosto 2020

Il Sindaco  
*Achille Pacifici*